

STATUTO

AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA SAN TEODORO 62

Numero REA: ME - 229623

Codice fiscale: 03328490838

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" AL N. 16752 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata: "AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La cooperativa ha sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero.

E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune; è invece riservata all'Assemblea ordinaria la deliberazione circa l'eventuale trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

ART. 2 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 3 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

ART. 4 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 5 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.

Nell'esercizio delle attività, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti universali della persona umana ed in particolare - nella consapevolezza del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea - di quelli economici e sociali.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiori ostacoli nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art. 2511 c.c., è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

La Società Cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche senza scopi di lucro, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Regione, Asp, Ipab, Enti Religiosi, ecc.) con enti pubblici, enti morali e privati si propone lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 lettera "A" della legge 381/91 e dalle Leggi regionali di Riferimento emanate ed emanande.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

ART. 6

La Società ha per oggetto la realizzazione delle seguenti attività:

- migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi, dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro;
- prestare assistenza psicologica, medica, pedagogica, giuridica, morale e sociale allo scopo di aiutare gli individui nello sviluppo armonico ed integrale della loro personalità e delle loro attitudini nella soluzione delle difficoltà di carattere medico-fisico-sociale;
- assistere le famiglie nella formazione, nello sviluppo e nell'adempimento del loro ruolo socioculturale;
- fornire agli enti e alle persone che si occupano di problemi educativi e sociali collaborazione, assistenza, personale specializzato e mezzi tecnici per l'adempimento del loro ruolo, mediante interventi e sostegni di solidarietà;
- promuovere un'adeguata informazione riguardo ai problemi medici, psicologici, sessuologici, giuridici, etici e sociali;
- effettuare lavori di ricerca scientifica nei settori attinenti all'attività della società;
- promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale mirati alla formazione specialistica in ogni settore e genere; formare inoltre personale specialmente idoneo all'intervento psicologico, pedagogico e sociale;
- costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il

potenziamento della società, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- in generale - operando nell'ambito dei servizi sociali, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (Comuni, Comunità montane, associazioni e consorzi di Comuni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali), con Enti pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati - contrastare l'emarginazione di tutte le persone in difficoltà per handicap di qualsiasi genere (fisico, psichico, sensoriale) o per disadattamento familiare, sociale o per tossicodipendenza o per anzianità, favorendone l'autonomia ed il completo inserimento o reinserimento socio-lavorativo e la piena integrazione nella collettività di appartenenza; e ciò anche mediante:
- prestazione di consulenze individuali, familiari, di gruppo;
- corsi e conferenze su temi di educazione sessuale, eugenetica, orientamento scolastico e professionale, medico, sociale, giuridico e pedagogico;
- servizi sociopsicologici extramurari e domiciliari, convenzionati con enti pubblici e privati;
- inchieste e ricerche scientifiche.

In conformità ai servizi erogati, la Cooperativa potrà inoltre:

- istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in convenzione o per affidamento: servizi di assistenza sociosanitaria, residenze sanitarie assistite (RSA); comunità terapeutiche assistite (CTA); comunità alloggio per minori, disabili psichici e anziani; case di cura; ospedali; cliniche; centri di pronto soccorso; centri di medicina per lo sport; hospice; health center; centri di emodialisi; centri di attività protetta; centri diurni; consultori; poliambulatori e centri di medicina preventiva, specialistica e del lavoro, per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l'applicazione di radioterapia e radioimmunoterapia; asili nido e comunità infantili; strutture per la fruizione del tempo libero; case famiglia; centri diurni e sociali per anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, immigrati e disadattati in genere; case di riposo, case protette; centri polifunzionali; case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà; casa albergo; gruppo appartamento; centri di riabilitazione e cura per disabili fisici, psichici e sensoriali; soggiorni climatici e termali; centri e strutture residenziali e semiresidenziali e del tempo libero; servizi di accompagnamento e trasporto di inabili con mezzi idonei e/o omologati; servizi di accompagnamento e trasporto scolastico; attività di servizio di telemedicina, telesoccorso, teleassistenza ed elisoccorso; servizi di call center, centri unici di prenotazione (CUP), servizi informatici, di comunicazione, di editoria pertinente, siti internet e portali telematici nel settore della salute, del sociale, della cultura, del turismo, dell'ambiente e dello sport; rete civica; servizi di igiene pubblica e di tutela ecoambientale, di igienizzazione e potabilizzazione delle acque; convenzioni e/o convenzionamenti con sanità pubblica e/o privata per l'espletamento di servizi vari;
- organizzare indagini e ricerche specifiche così come previsto dalla L.R. 22/86 e dalla L. 328/00;
- gestire attività di supporto tecnico/professionale a favore di enti pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socioassistenziali;
- collaborare con scuole specie di grado superiore, enti pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematiche sociali, al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica, in particolare quella giovanile, contribuendo in tal modo alla costruzione di una mo-

derna coscienza sociale;

- intervenire nel mondo scolastico tradizionale, mediante la collaborazione di personale non solo docente, al fine di realizzare programmi di attività didattica, pratico-manuale; organizzare inoltre, con la consulenza ed il supporto di personale esperto e competente, corsi informativi per il personale docente interessato alle suddette attività, onde conseguire una piena e confacente formazione, mediante l'acquisizione di elementi e nozioni teorico/pratiche da trasmettere al gruppo/classe, anche come integrazione delle ordinarie attività didattico/culturali; ed ancora, per favorire il reinserimento parziale o globale nella realtà di provenienza e di appartenenza di soggetti disabili fisici/psichici e di ex tossicodipendenti.

Nel medesimo contesto, la Cooperativa potrà promuovere, organizzare e gestire:

- attività di animazione culturale e risocializzazione, attività teatrali e di drammatizzazione, nonché attività musicali, musicoterapia e danzaterapia, psicomotricità ed altre terapie alternative (pet therapy, attività assistita con animali - AAA -, interventi assistiti con animali - IAA -, terapia assistita con animali - TAA -), in collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, istituzioni educative, organizzazioni di solidarietà sociale;
- laboratori sperimentali e di ricerca, corsi di formazione professionale;
- gite, soggiorni di vacanze, escursioni e visite guidate, con attinenza ai programmi di studio, formazione, recupero, terapia;
- prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
- creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psicopedagogico alle famiglie, anche in forma domiciliare, per favorire l'accettazione e la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- assistenza domiciliare ai malati terminali;
- assistenza domiciliare integrata;
- progetti specifici che riguardino i minori ed adolescenti, gli alcoolisti, i detenuti ed ex, i tossicodipendenti ed ex, gli extracomunitari, i nomadi, le donne capofamiglia, i disoccupati, i soggetti attori di microcriminalità, i portatori di handicap, i disabili;
- progetti per il recupero scolastico sia a domicilio che in apposite strutture; progetti sul contrasto della dispersione scolastica;
- centri informa-giovani ed informa-famiglie;
- studio e sfruttamento delle tecniche teoriche e pratiche della fisioterapia, della rieducazione motoria e di tutte le prestazioni paramediche, nonché il loro esercizio e la gestione di palestre dedicate;
- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per i minori, tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e di malattie sociali in genere;
- centri polifunzionali per l'animazione, ludoteche, educazione alla lettura, centro ascolto musica e biblioteche, anche multimediali;
- servizio trasporto infermi con ambulanza, ecc.;
- progetti di pubblica utilità;
- scuole di ogni ordine e grado e relativi servizi come animazione, servizi ausiliari, accompagnamento, trasporto degli alunni in ambito urbano ed extraurbano, attività culturali, sportive e quant'altre connesse;

- attività educative assistenziali in favore dei minori, disabili, ecc.;
 - impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati allo sviluppo psicofisico degli utenti;
 - attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base alla L.R. 22/86;
 - in regime di convenzione, servizio di segretariato sociale e servizio di assistenza sociale professionale;
 - colonie estive ovvero organizzazione di attività ricreative varie per minori;
 - assistenza domiciliare e/o residenziale, rivolta a soggetti afflitti da speciale disagio clinico e relazionale (Alzheimer, depressione refrattaria al trattamento, Parkinson avanzato, autismo, disordini alimentari, alcolismo, disagio psichico, necessità di cure palliative, ecc.);
 - recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- ed ancora:
- realizzare ambulatori medici, centri di riabilitazione e laboratori di ricerca e progettazione finalizzati alla cura della persona in situazione di malattia, disagio o handicap;
 - avviare attività di sostegno alla ricerca medica ed alle nuove biotecnologie indirizzata ai disturbi dell'apprendimento e del comportamento e ai disturbi dello spettro autistico;
 - promuovere ogni iniziativa utile a sostegno dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento, secondo quanto previsto dalla legge 170/2010;
 - promuovere iniziative a sostegno dei soggetti con ADHD (Disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e comorbidità ad essa collegate, secondo quanto proposto dalla Circolare del 4.12.2009 Prot. 6013 del MIUR e dai documenti successivi e dal protocollo diagnostico e terapeutico sull'ADHD redatto dall'Istituto Superiore di Sanità allegato alla Determinazione A.I.C.N. n.876 pubblicata sulla G.U. n.106 del 24.4.2007;
 - proporsi in particolare come ente erogatore di consulenza rispetto all'istituzione scolastica, finalizzata all'informazione/formazione del personale docente per l'identificazione degli alunni a rischio, per la corretta gestione dei sintomi del disturbo tramite specifiche procedure di modificazione del comportamento e per l'implemento di strategie didattiche utili a facilitare l'apprendimento dell'alunno con ADHD;
 - istituire o convenzionarsi con centri di eccellenza per i disturbi specifici dell'apprendimento e del comportamento, aziende sanitarie, università e centri di orientamento e formazione professionale per la formazione di personale medico, non medico e di clinical governance;
 - avviare corsi di formazione del personale sanitario e socio-assistenziale verso percorsi mirati all'Educazione Continua in Medicina (ECM) nei settori della neuropsichiatria infantile e, nel medesimo contesto, istituire e gestire corsi di alta formazione professionale e Master di primo e secondo livello;
 - istituire e/o gestire servizi necessari, insieme con ogni forma di mobilità, per la completa cura e riabilitazione della persona in situazione di malattia, disagio o handicap;
 - promuovere, realizzare e gestire servizi e piattaforme in remoto di: telemedicina, teleconsulenza medica, teleassistenza, telesoccorso, teleriabilitazione;
 - promuovere, realizzare e gestire campus residenziali a carattere rieducativo per soggetti in età evolutiva e adulta con disturbi dell'apprendimento e del com-

portamento volti all'implemento dell'autonomia nella gestione delle attività quotidiane e accademiche;

- promuovere, realizzare e gestire percorsi formativi per genitori di bambini/ragazzi con disturbi dell'apprendimento e del comportamento volti a supportare la genitorialità, come counseling e parent training sulle pratiche educative e sulle strategie di contenimento delle condotte disfunzionali;
- promuovere, realizzare e gestire interventi riabilitativi ad elevata mediazione tecnologica ed informatica (training e percorsi rieducativi);
- promuovere, realizzare e gestire attività di ricerca scientifica per i disturbi dell'età evolutiva e in particolare per i disturbi dell'apprendimento, del comportamento; promuovere, realizzare e gestire software e strumenti riabilitativi e abilitativi a favore della compensazione e dell'educazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

La cooperativa potrà assumere, con le modalità opportune, iniziative di ogni genere in materia di:

- istituzione di canili, gattili, rifugi, e altre attività di recupero di randagi;
- istituzione, a favore di giovani aspiranti all'occupazione, di percorsi di inserimento lavorativo nel settore zootecnico e nella produzione animale;
- assistenza e cura di animali selvatici, in vista della restituzione al loro habitat;
- riabilitazione psico-fisica attraverso l'impiego di animali (pet therapy, attività assistita con animali - AAA -, interventi assistiti con animali - IAA -, terapia assistita con animali - TAA -);
- corsi di formazione nel settore alimentare, sulla prevenzione dei rischi igienico-sanitari;
- attività teorico-pratiche di interesse veterinario, anche con riguardo al controllo degli alimenti di origine animale;
- organizzazione di eventi ed iniziative atti al miglioramento della salute animale, alla prevenzione ed al debellamento delle malattie endemiche ed alla salvaguardia igienica del territorio; ciò anche mediante iniziative per la promozione e la tutela del prodotto alimentare biologico per la coltivazione, la diffusione e distribuzione di esso, creando strutture e reti opportune;
- attuazione di iniziative zooprofilattiche e zootecniche;
- studi di bioetica;
- istituzione e cura di fattoria didattica;
- ambiente e informazione ambientale;
- iniziative di ripopolamento ittico e della fauna autoctona;
- protezione degli animali;
- formazione in ambito veterinario con particolare riguardo alla gestione degli allevamenti sotto il profilo sanitario di interesse sociale e pedagogico;
- promozione di progetti di educazione assistita con animali;
- promozione di progetti di riabilitazione equestre;
- promozione di processi di presa in carico mediati da animali domestici.

La Società Cooperativa potrà:

- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, elaborare progetti di partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;
- procurare ed assicurare agli utenti la libera scelta dei servizi e la partecipazione alla loro gestione;
- curare la formazione e l'aggiornamento del personale, l'utilizzo del volontariato, la realizzazione e la gestione, anche attraverso convenzioni con medici e perso-

nale specializzato nelle varie discipline, di un pronto soccorso e di un consultorio familiare con particolare riguardo agli anziani, minori e handicappati;

- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare, procedendo con i relativi adempimenti, terreni anche demaniali, stabilimenti, magazzini, macchinari ed attrezzature necessari per la realizzazione degli scopi sociali;
- collaborare con scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati, per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di laboratorio informatico e multimediale, con adeguate attrezzature;
- organizzare corsi di formazione professionale, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione;
- istituire e gestire una biblioteca specializzata nel settore delle scienze umane e sociali, aperta al pubblico ed agli studiosi;
- intessere rapporti formativi e operativi con organismi nazionali ed internazionali che operano nell'ambito delle scienze umane e sociali;
- apprestare tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti idonei al raggiungimento agli scopi della cooperativa.

Per tale fine sarà facoltà della cooperativa assumere alle proprie dipendenze il personale necessario agli scopi da conseguire nonchè affidare incarichi di consulenza a personale professionalmente specializzato, scelto preferibilmente tra i soci, anche con contratto a termine o specificamente per la progettazione e realizzazione dell'opera o del programma da promuovere o realizzare.

La Cooperativa, per realizzare quanto sopra si prefigge di chiedere allo Stato, alla Regione, agli Enti Locali e a qualsiasi Ente, Istituto di credito tutte le provvidenze, contributi, mutui, prestiti, agevolazioni fiscali ed intraprendere le operazioni finanziarie correlate come per legge.

La Cooperativa può aderire ad organizzazioni federative e consorziali, in ambiti provinciale, regionale, nazionale; essa può associarsi e federarsi con altre cooperative ed altri enti aventi scopi e finalità simili.

La società - ove non sia possibile reperire particolari professionalità al proprio interno - può avvalersi della collaborazione autonoma di soggetti non soci e può operare anche con terzi non soci.

Rientrano altresì tra gli interessi della Cooperativa:

- attività di formazione professionale; esercizio del diritto/dovere alla formazione; formazione superiore; formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante; qualificazione di base in esito al percorso scolastico obbligatorio; specializzazione post qualifica; perfezionamento, riqualificazione e riconversione professionale; formazione per ambiti speciali; alta formazione; formazione a distanza, continua e permanente; E.C.M.: educazione continua in medicina; promozione ed organizzazione di attività di studio, ricerca e documentazione; gestione e/o istituzione di attività educative e scolastiche di orientamento anche lavorativo, istruzione formazione professionale di ogni genere e tipo; promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative di formazione, addestramento, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale; attività didattiche ludico-ricreative anche di laboratorio; in ciò curando e sviluppando i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali interessate ai problemi della formazione;
- implementazione di azioni di politica attiva del lavoro; istituzione e gestione di spazi di informazione e consiglio sui percorsi formativi lavorativi e professionali per giovani e adulti, studenti o già in possesso di esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati; organizzazione di incontri, eventi, workshop

e laboratori; azioni di orientamento all'autoimprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di nuova impresa; servizi a supporto dell'offerta lavoratori (accoglienza/colloquio orientativo, bilancio di competenze/tirocinio orientativo); servizi a supporto della domanda delle aziende (accoglienza/informazione/analisi dei fabbisogni); work experiences, tirocini, stages teorico-pratici; attività di formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS); formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea e percorsi di alta formazione post laurea; iniziative di educazione degli adulti svolte mediante interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali;

- interventi individualizzati/corsuali di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a giovani in cerca di prima occupazione, a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post obbligo formativo, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda; attività di ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;
- promuovere, sviluppare, coordinare, gestire la fornitura di servizi di assistenza, anche collettivi, in Italia e all'estero a favore di Enti pubblici e privati, Enti morali, di società, di imprese e di cooperative e altre forme associate di ogni tipo ed esercenti qualsiasi attività di produzione di lavoro o commerciale, finalizzati alla realizzazione, economicizzazione e fruizione di benefici, servizi e agevolazioni di interesse comune, anche mediante accordi e convenzioni;
- acquisto, gestione e noleggio di beni immobili e mobili e la gestione di automezzi, impianti, macchine ed attrezzature per la realizzazione degli scopi sociali.

E' facoltà della Cooperativa:

- assumere tecnici specializzati ove occorressero e provvedere alla ricerca ed allo studio tecnologico per ottimizzare le sopra elencate attività;
- provvedere all'istituzione e alla gestione di corsi per la formazione e la specializzazione dei soci e per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- contrarre mutui, aprire conti correnti bancari, fidi con Istituti di credito, per acquistare beni mobili ed immobili, consentire accensione di ipoteche a favore degli Istituti di credito che eventualmente li concederanno, chiedere anticipazioni su fatture, cedere crediti;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società ed altri enti economici e non;
- accettare lasciti e donazioni.

La Società Cooperativa potrà inoltre svolgere ogni tipo di attività connessa o inerente a quelle sopra elencate, compiere tutte le operazioni tecniche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, bancarie, ipotecarie, industriali, necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi; istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/01/1992 n. 59

ed eventuali norme modificative ed integrative; acquistare e noleggiare attrezzature tecniche e mezzi di trasporto necessari per la realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico - amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma quali quelli in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria.

TITOLO III

SOCI

ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che possono collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali;

possono essere soci - nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società - anche i tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale;

ai fini del conseguimento degli scopi sociali e mutualistici, ciascun socio instaura con la Cooperativa un rapporto di lavoro articolato nelle diverse tipologie previste dalla legge: autonomo ovvero in forma subordinata od ancora in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana vigente o sopravveniente;

in considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la sua prestazione di lavoro ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea;

- Soci volontari: essi prestano la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e la normativa regolatrice in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme attinenti all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

ai soci volontari può essere corrisposto - sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale con riguardo alla totalità dei soci - soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, riferibili all'attività prestata;

- Persone giuridiche: possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private;

- Soci sovventori: possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92 n.59/92;

essi, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione; il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa legale vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono divenire soci coloro che a qualsiasi titolo esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa.

Ogni socio - in considerazione della sua appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate - è iscritto nella corrispondente apposita sezione del libro soci.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alla medesima categoria.

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 codice civile.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende divenire socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, corredata dei seguenti documenti:

se persona fisica: autocertificazione dalla quale risultino cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, titoli di studio, abilitazioni professionali o titoli specifici, indicazione delle proprie competenze, indirizzo di posta elettronica; fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se persona giuridica: dichiarazione della denominazione sociale, sede legale e codice fiscale; indicazione dei dati sociali e del nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa; copia della deliberazione dell'organo statutario competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire - se richiesti dall'organo amministrativo - ogni altro documento od informazione idonei a meglio illustrare e documentare la domanda di ammissione.

Il richiedente dovrà inoltre indicare in domanda:

- le ragioni della richiesta e la categoria sociale in cui chiede di essere annoverato;

- l'ammontare della quota che offre di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio avviene, su sua domanda, mediante deliberazione dell'Organo amministrativo; tale deliberazione deve essere immediatamente annotata, a cura degli amministratori, nella corrispondente sezione del libro dei soci e subito comunicata al richiedente; l'annotazione della deliberazione produce effetto dalla ricezione della relativa comunicazione.

L'Organo amministrativo, ove ritenga di non accogliere la domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione di essa deve motivare il rigetto e comunicarne le ragioni al richiedente; quest'ultimo - entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - può motivatamente chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sul reclamo in occasione della sua prossima successiva convocazione, a meno che non sia appositamente convocata.

Gli amministratori, nella relazione di accompagnamento al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Ciascun socio è tenuto:

a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b. a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

ART. 9 - QUOTE

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate secondo le modalità stabilite dall'Organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

ART.10 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante cessionario, i requisiti personali da questi posseduti e le condizioni economiche della cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine ed in difetto di comunicazione di eventuale diniego, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci il cessionario che possiede i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Avverso il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART. 11 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. Il socio che cessa di fare parte della cooperativa ovvero gli eredi del socio defunto rispondono verso di questa, per un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la cessazione, per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale definito nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- g) rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 co. 4° codice civile.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimen-

to degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla e decidere in merito entro sessanta giorni dalla ricezione. Se ritengono insussistenti i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento di essa, può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; in ordine ai rapporti mutualistici tra socio e società, dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso di termine inferiore, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14 - ESCLUSIONE

L'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio:

1. per inadempienza grave delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nei casi indicati e previsti dagli articoli 2531 - 2286 e 2288 co.1 codice civile.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso richiamo della norma di riferimento e con la chiara esposizione delle circostanze poste a base della deliberazione. I provvedimenti assunti in materia di esclusione debbono essere comunicati al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora esso sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies co. 3 codice civile. Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la cessione della quota.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-

venza della società, il socio uscente è obbligato verso di questa nei limiti di quanto ricevuto a titolo di rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso, cui la garanzia si riferisce.

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può deliberare che siano devolute alla riserva ordinaria, decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, escluso il caso degli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci e dalle azioni nominative trasferibili, detenute dai soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, agli esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile - per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali - di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali, fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi ovvero in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, per investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 co. 2 codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se, per effetto di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 codice civile. Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio, la cooperativa si scioglie, salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni a favore dei soci, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

In ogni caso, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno osservare le seguenti disposizioni di legge per la sua destinazione:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L. 59/92;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio; esso non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. nel rispetto del principio di sussistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) alla remunerazione delle quote conferite dai soci sovventori; detta remunerazione non può, in nessun caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci;
- f) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione con i criteri adottati dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla prece-

dente lettera f), l'eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico;
- c) collegio sindacale (ricorrendone i presupposti di legge).

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le riunioni dell'assemblea sono di norma tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione; l'assemblea viene altresì convocata ogniqualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro dei soci ed in regola con i versamenti.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata o inviata all'indirizzo della residenza dichiarata al momento dell'iscrizione o a quello diverso specificamente indicato a tal fine dal socio; ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefacs, posta elettronica ed altri mezzi equipollenti) purchè sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di comunicazione, ove ne ricorra motivata necessità, la cooperativa può disporre che l'avviso di convocazione venga dato anche mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. Tuttavia, anche quando non siano state perfezionate le formalità sopra previste, l'assemblea si reputa validamente costituita ove siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano altresì presenti ovvero consti che siano stati informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea può essere fissata anche la seconda eventuale convocazione, ma in un giorno diverso e successivo rispetto a quello della prima; se la data per la seconda convocazione non è indicata nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della

prima.

ART. 25 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. tracciare le linee generali e determinare i programmi dell'attività della cooperativa;
 2. approvare i bilanci;
 3. distribuire gli utili;
 4. approvare i regolamenti interni;
 5. procedere all'elezione delle cariche sociali e stabilire la misura dei relativi compensi;
 6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei soci presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

ART. 26 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio che si trovi in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto; la morosità deve risultare sanata, a tal fine, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART. 27 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza, priva di qualsiasi riserva, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può eventualmente farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Organo amministrativo (amministratore unico ovvero presidente del consiglio d'amministrazione) ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa; questa, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale ed ove

occorra due scrutatori.

La votazione avviene ordinariamente per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà mediante votazione a scrutinio segreto. In occasione delle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il ballottaggio.

Tutte le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

La consultazione scritta può essere richiesta su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti; la richiesta deve contenere una proposta di deliberazione dalla quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quant'altro necessario per assicurare un'adeguata informazione con riguardo alla trattazione, nonché l'esatto testo della decisione che si propone perchè sia adottata e che non è suscettibile di modificazione alcuna; la richiesta così come formulata - e con l'indicazione che eventuale documentazione illustrativa viene depositata presso la sede della società per la consultazione - deve essere preventivamente inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci devono trasmettere la risposta, consistente nell'approvazione ovvero nel diniego, che deve essere scritta e firmata in calce al documento ricevuto; e ciò entro venti giorni, salvo che nella proposta sia indicato un termine diverso, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata come voto contrario. Gli stessi soggetti abilitati a promuovere la consultazione scritta possono altresì chiedere il consenso per iscritto circa l'adesione ad una proposta di decisione predefinita ed immodificabile - non adottata in seno all'adunanza assembleare nè manifestata mediante consultazione dei soci. La manifestazione del consenso scritto consiste in una dichiarazione - favorevole o contraria - resa e firmata da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio stesso dichiara di essere sufficientemente informato.

La trasmissione della richiesta e della risposta segue le stesse modalità concernenti la consultazione scritta, ma il termine per la risposta è di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; la mancata risposta equivale a diniego.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società i consensi di tanti soci che raggiungano i quorum deliberativi previsti dallo statuto.

Con riferimento ad entrambe le procedure sopra descritte di consultazione scritta o di consenso scritto, l'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni od i consensi ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli o contrari, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione o del consenso, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro.

Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i docu-

menti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28 - COMPOSIZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, purchè in numero dispari; la scelta dell'alternativa, riferita almeno ad un intero anno sociale, è rimessa all'Assemblea dei soci, che può modificarla in occasione dell'adunanza ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio.

Per il primo triennio dalla costituzione della società, l'organo amministrativo è l'Amministratore unico.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, di esso potranno far parte anche soggetti non soci, purchè la maggioranza numerica del Consiglio sia costituita da soci cooperatori; l'Amministratore unico deve essere scelto obbligatoriamente tra i soci cooperatori.

Prima di procedere alla nomina, l'Assemblea delibera la durata della carica, che potrà essere determinata in un periodo da uno a tre esercizi sociali ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso, per deliberare sull'eventuale revoca dell'Organo amministrativo, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni da quando ne facciano specifica richiesta almeno un terzo degli elettori, calcolato con riguardo al numero di voti esprimibili.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci al momento della nomina ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Ove si opti per un consiglio di amministrazione, l'Assemblea elegge - tra i consiglieri nominati - un presidente ed un vicepresidente; essa può deliberare, in alternativa, che tale elezione venga delegata ai consiglieri medesimi.

Per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio, si applicano criteri e procedure previsti dall'art. 2386 codice civile.

ART.29 - COMPETENZE

La rappresentanza della cooperativa appartiene all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione ed, in caso di assenza od impedimento di costui, al vice Presidente.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dallo Statuto o dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- determinare - giusta quanto stabilito dal regolamento - i compensi a favore dei soci lavoratori, dei consulenti, dei tecnici e, se nominato, del direttore dell'azienda;
- redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare convenzioni con Istituti di credito ed altri Enti e darvi esecuzione;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere commesse di lavoro ed assegnarle;
- convenire prezzi di acquisto o di cessione e rispettivamente pagarli od esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive che passive, di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, costituire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi e prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare titoli di credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su materie interessanti l'attività sociale;
- promuovere liti ovvero resistervi davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- dichiarare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare ogni altra iniziativa, operazione ed atto, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza, purchè nell'interesse della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque esercitare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza esclusiva dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può - con determinazione unanime - delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé singole operazioni sebbene rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge come di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Nella relazione da loro redatta circa la propria gestione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori debbono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con diritto di esprimere parere consultivo.

ART.30 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla mag-

gioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni; a prescindere dai termini, la riunione è comunque valida se vi partecipano tutti gli aventi diritto.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi, presiederà il consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 co. 4° codice civile.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci o amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori e consulenti nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce, sotto la sua responsabilità, la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della condizione di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32 - COMPOSIZIONE

Verificandosi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 e 2543 c.c., la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e

due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso, tenuto conto delle tariffe professionali, e ne designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ART.33 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Anche i sindaci, come gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono nella loro relazione ex art. 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile; in questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART.34 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è fatta dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

ART.35 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta, secondo la normativa vigente, alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.36 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 codice civile.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART.37 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea che riporti i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART.38 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquida-

tori preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e le somme eventualmente maturate a favore dei soci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 39 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

F.TO SIMONA CLEMENTINA ROSINA - FEDERICA MARIA VINCI - NICOLA MARIA BERBERA - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 7 marzo 2005 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese

Barcellona Pozzo lì 10 ottobre 2014

F.TO ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)